

proposta di legge n. 51

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 7 novembre 2005

RIORDINO O SOPPRESSIONE DI ENTI E AGENZIE
OPERANTI IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

Signori Consiglieri,

la l.r. 18 maggio 2004, n. 13 ha dettato norme comuni alle agenzie, agli enti dipendenti e alle aziende operanti in materia di competenza regionale, in particolare per quanto concerne le materie della contabilità e contratti, il controllo di gestione, l'aggiornamento del personale e, soprattutto, l'esercizio del potere regionale di vigilanza sugli enti medesimi.

La medesima l.r. 13/2004, all'articolo 8, comma 5, ha altresì previsto che la Giunta regionale presenti al Consiglio una o più proposte di legge di riordino della disciplina degli enti di cui trattasi, che prevedano il conferimento delle relative funzioni amministrative ai Comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione ovvero alle Province o alla Regione, qualora ciò si renda indispensabile per assicurarne l'esercizio unitario.

Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione al sopra richiamato articolo 8 della l.r. 13/2004, prevedendo il riordino dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS), nonché la soppressione dell'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) e dell'Azienda di promozione turistica regionale (APTR).

Il Capo I della proposta relativo al riordino dell'ARS ha lo scopo di razionalizzare l'attività dell'Agenzia rivedendo le funzioni ad essa assegnate sulla scorta dell'esperienza maturata nei nove anni decorsi dalla sua istituzione.

La proposta di legge prevede che l'Agenzia abbia autonomia statutaria e che utilizzi un apposito comitato tecnico scientifico nominato dal direttore generale e composto da dirigenti regionali e del servizio sanitario regionale.

La proposta intende altresì, sulla scia di quanto già previsto dalla l.r. 13/2004, rendere maggiormente efficace il controllo regionale sull'attività dell'Agenzia e sui risultati conseguiti dalla stessa, anche in relazione alle risorse finanziarie impiega-

te. A tal fine è prevista la revoca del direttore generale in caso di risultato economico negativo della gestione.

Si prevede inoltre che l'incarico di direttore generale dell'Agenzia possa essere conferito ad un dirigente regionale. Tale scelta risponde alla medesima ratio di effettuare un più stretto controllo sull'attività dell'Agenzia medesima.

Il Capo II della proposta relativo alla soppressione dell'ARMAL prevede la riassunzione in capo alla Regione delle funzioni fino ad ora svolte dalla stessa, che verranno esercitate attraverso il servizio competente.

Si prevede altresì che la Regione subentri nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'Agenzia soppressa.

Medesima scelta è stata operata per l'APTR al Capo III della proposta.

Il personale a tempo indeterminato sia dell'ARMAL che dell'APTR viene trasferito alla Regione per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli enti soppressi.

In particolare per l'APTR si prevede che il personale dell'Azienda in servizio presso i punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) che rimane comunque nel ruolo unico regionale, viene posto alle dipendenze funzionali dei Comuni sede degli stessi IAT, con oneri a carico della Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 della l.r. 53/1997. Ai Comuni medesimi sono altresì assegnati in comodato gratuito i beni mobili e immobili dell'Azienda. Inoltre viene previsto che i rapporti tra Regione e Comuni siano regolati da appositi accordi previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Il Capo IV contiene, oltre le disposizioni modificative e abrogative delle norme relative agli enti oggetto di riordino e soppressione, una norma sul controllo degli atti dei Consorzi di sviluppo industriale.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per il riordino o la soppressione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Agenzia regionale sanitaria (ARS), di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
- b) Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) di cui all'articolo 8 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro);
- c) Azienda di promozione turistica regionale (APTR), di cui all'articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche).

Capo I
Riordino dell'ARS

Art. 2
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 26/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) dopo le parole "dotata di autonomia" è inserita la parola "statutaria".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

"2. L'Agenzia in particolare:

- a) effettua il monitoraggio e l'analisi epidemiologica dei bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari, con particolare riferimento ai soggetti in condizioni svantaggiate;
- b) svolge, in qualità di organo tecnico, attività di verifica, promozione e sviluppo della qualità dei servizi, dei processi assistenziali, delle reti cliniche e delle prestazioni sanitarie fornite dalle strutture pubbliche e private accreditate, anche attraverso la collaborazione con organismi nazionali ed internazionali di settore;
- c) fornisce il supporto tecnico per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- d) fornisce il supporto tecnico per l'organizzazione e l'implementazione del sistema regionale di formazione continua (ECM), con particolare riferimento all'analisi dei bisogni, all'individuazione degli obiettivi formativi, all'accREDITAMENTO dei progetti di formazione e dei soggetti fornitori;
- e) fornisce il supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni relative all'integrazione socio-sanitaria;

f) sviluppa strumenti di analisi e valutazione economica per il controllo della spesa sanitaria.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“6. Per l'esercizio delle funzioni l'Agenzia si avvale di personale assegnato dalla Giunta regionale, anche con contratto a tempo determinato per la realizzazione di progetti finalizzati, nonché di personale comandato dalle Aziende sanitarie, dall'INRCA o da altri enti pubblici. Nei casi in cui non sia possibile reperire le necessarie professionalità nell'ambito del suddetto personale, l'Agenzia può avvalersi di personale esterno nei limiti del budget annuale. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale.”.

4. Gli ultimi tre periodi del comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 sono soppressi.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

“7 bis. L'incarico di direttore generale può essere conferito ad un dirigente regionale. In tal caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 7.”.

6. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“8. Il direttore generale, che deve possedere specifica competenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria, è responsabile delle attività svolte dall'Agenzia e dei relativi risultati. La revoca è disposta dalla Giunta regionale per i motivi di cui all'articolo 29, in quanto applicabile. La revoca è comunque disposta in caso di risultato economico negativo della gestione.”.

7. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“10. Per coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso l'Agenzia un comitato tecnico scientifico, senza oneri per la Regione, composto da cinque esperti, nominati dal direttore generale medesimo, scelti tra il personale regionale e del servizio sanitario regionale dotato di specifica competenza in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle prestazioni sanitarie e controllo di gestione.”.

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

1. Il direttore generale dell'ARS in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade dal conferimento dell'incarico di direttore generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per lo sviluppo e il potenziamento delle funzioni esercitate dall'ARS nel perseguimento di economie di scala, la Giunta regionale può stipu-

lare, sentita la Commissione consiliare competente, appositi protocolli d'intesa con altre Regioni ai fini dell'eventuale costituzione, anche in via sperimentale, di un'agenzia interregionale.

Capo II

Soppressione dell'ARMAL

Art. 4

(Soppressione e trasferimento dei rapporti giuridici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'ARMAL è soppressa, il direttore generale decade ed il collegio dei revisori è sciolto.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'ARMAL sono esercitate dalla Regione mediante il servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro.

3. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ARMAL, compresi quelli relativi al personale, esistenti alla data di soppressione.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 4, entro il 31 dicembre 2005, il direttore generale dell'ARMAL effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

2. I riferimenti all'ARMAL, contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali, si intendono riferiti al servizio regionale competente in materia di formazione e lavoro.

3. Al personale trasferito ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 38/1998, abrogato dalla l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) continua ad applicarsi dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2005 medesima, il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).

Capo III

Soppressione dell'APTR

Art. 6

(Soppressione e trasferimento dei rapporti giuridici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'APTR è soppressa, i relativi organi sono sciolti ed il direttore decade.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'APTR sono esercitate dalla Regione mediante il servizio regionale competente in materia di turismo.

3. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'APTR, compresi quelli relativi al personale, esistenti alla data di soppressione.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I Comuni si avvalgono dei punti di informazione e accoglienza turistica (IAT) istituiti ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 53/1997 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale medesima.

2. Il personale regionale in servizio presso gli IAT è posto alle dipendenze funzionali del Comune sede degli stessi IAT, con oneri a carico della Regione. I beni mobili e immobili destinati alle funzioni degli IAT sono assegnati in comodato gratuito al Comune medesimo.

3. I rapporti tra Regione e Comuni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono regolati da appositi accordi, sulla base di uno schema deliberato dalla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

4. Gli IAT continuano ad esercitare le attività relative al monitoraggio e alle rilevazioni statistiche previste dalle leggi regionali vigenti e alla relativa comunicazione alla Regione dei dati e delle informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. I riferimenti all'APTR, contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali, si intendono riferiti al servizio regionale competente in materia di turismo.

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, entro il 31 dicembre 2005 il presidente dell'APTR effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell'Azienda, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

Capo IV

Disposizioni comuni, modifica e abrogazioni

Art. 8

(Norme comuni)

1. Gli organi degli enti soppressi dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2005.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente legge.

3. Dal 1° gennaio 2006 il personale a tempo indeterminato dell'ARMAL e dell'APTR è trasferito per l'esercizio delle funzioni di cui rispettivamente agli articoli 4 e 6 alla Regione, la cui dotazione organica viene incrementata del corrispondente numero di posti.

Art. 9
(Modifica e abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
- a) il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
"4. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.";
- b) sono abrogati:
- 1) gli articoli da 8 a 15, 19, 21 e 23 della l.r. 53/1997;
 - 2) la l.r. 38/1998;
 - 3) le lettere f) e h) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);
 - 4) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3; la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4; la lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 e i commi 1 e 2 dell'articolo 38 della l.r. 2/2005.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale) è abrogata.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri derivanti dal Capo II e III della presente legge saranno iscritte, a decorrere dall'anno 2006, rispettivamente a carico delle UPB 1.03.01, 2.07.01 e 3.18.01.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego di quota parte delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali elencate nell'articolo 9, iscritte a carico delle UPB 3.18.01, 3.20.05 e 3.21.01 proiezione pluriennale 2005-2007.
3. L'entità delle risorse necessarie, comma 1 e, corrispondentemente, di quelle che si rendono disponibili, comma 2, verrà stabilita, a decorrere dall'anno 2006, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.